

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUÒ ESSERE AUTRICE DI OPERE MUSICALI?

MusicLM è la nuova intelligenza artificiale (AI) generativa di Google, capace di comporre brani musicali complessi a partire da una descrizione testuale.

Un'intelligenza artificiale è un sistema informatico capace di riprodurre comportamenti tipici dell'intelletto umano come, per l'appunto, la creazione di brani musicali in maniera autonoma. Alla base del funzionamento di tale sistema informatico vi è il "*machine learning*". Quest'ultimo indica i modelli di apprendimento automatico, vale a dire sistemi che permettono alle macchine che li utilizzano di riconoscere specifici schemi all'interno dei dati che vengono loro forniti e di imparare da essi senza essere specificamente programmati per farlo. Un particolare sottoinsieme dei sistemi di apprendimento automatico, chiamato "*deep learning*", utilizza le reti neurali profonde per elaborare grosse quantità di dati in maniera simile alla mente umana. Grazie a questi sistemi, MusicLM riesce a rielaborare i brani a sua disposizione creando composizioni musicali nuove a seconda delle istruzioni fornite.

Sebbene sia innovativa rispetto ai suoi precursori, MusicLM non è ancora stata lanciata sul mercato perché la sua attività potrebbe violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Questa AI, infatti, utilizza brani coperti dal diritto d'autore senza che i relativi titolari abbiano fornito il loro consenso a tale utilizzo, e ciò proprio perché il sistema "attinge" da brani già esistenti per crearne di nuovi, dando così vita a opere derivate o comunque a elaborazioni di opere già esistenti.

Diverse cause, infatti, sono già state intentate contro sistemi AI di generazione di immagini per la presunta violazione dei diritti d'autore concernenti le immagini incluse nei relativi *database*. Ad esempio, negli Stati Uniti, un collettivo di tre artiste ha fatto causa a Midjourney, StabilityAI e DreamUp, società proprietarie di sistemi di intelligenza artificiale, sostenendo che tali società sfrutterebbero le loro opere senza avere ottenuto una licenza e senza il riconoscimento di un compenso economico per il loro utilizzo. La società Stability AI, inoltre, è stata citata in giudizio dalla società Getty Images non solo per aver utilizzato, senza permesso e senza il riconoscimento di un compenso, le immagini incluse nel suo catalogo di fotografie per l'allenamento della AI Stable Diffusion realizzata da tale società, ma anche per la violazione del proprio marchio. Le immagini elaborate da questa AI, infatti, riportavano una filigrana che ricordava quella apposta sulle fotografie di Getty Images.

Per quanto attiene l'ordinamento italiano, l'allenamento delle AI su opere tutelate, se effettuato entro certi limiti stabiliti dalla normativa, non integrerebbe una violazione dei diritti d'autore anche se non autorizzato dai relativi titolari. Infatti, a seguito del recepimento della Direttiva 2019/790/UE, nella legge n. 633/1941 (l.a.) sono stati introdotti gli articoli 70-ter e 70-quater che hanno aggiunto alcune eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione dell'opera, previsto dall'articolo 13 della medesima legge.

L'art 70-ter l.a. definisce l'attività di estrazione dati posta in essere dalle AI come *"qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni"*. Tale attività potrebbe violare il diritto esclusivo di riproduzione in quanto essa stessa presupporrebbe una riproduzione temporanea delle opere tutelate. Tuttavia, ai sensi della novella in commento tale attività è sostanzialmente sempre consentita, e quindi sia se effettuata per finalità di ricerca scientifica, sia se effettuata per scopo di lucro. In quest'ultima ipotesi, affinché l'eccezione operi è necessario che i dati e i contenuti oggetto di estrazione siano stati ottenuti legittimamente e che i titolari dei diritti non abbiano espressamente riservato l'utilizzo di tali opere.

Le opere create dalle intelligenze artificiali, tuttavia, non pongono solo la problematica della possibile violazione dei diritti di terzi, ma fanno sorgere diversi quesiti giuridici fondamentali: ci si può domandare, infatti, se le opere così create possano essere, o meno, autonomamente tutelate e chi debba esserne individuato come autore.

Con la sentenza n. 1107/2023 la Corte di Cassazione ha espresso la propria opinione su questo tema.

Nel caso deciso dalla Corte, la società televisiva Rai era stata citata in giudizio per aver utilizzato illecitamente come scenografia della sessantaseiesima edizione del Festival di San Remo l'immagine di un fiore la cui paternità era stata attribuita a un architetto sia in primo sia in secondo grado di giudizio. Sebbene il motivo di gravame sollevato dalla Rai sia stato ritenuto inammissibile, poiché volto ad introdurre per la prima volta in sede di legittimità una nuova questione, la Corte di Cassazione si è comunque espressa relativamente alla presunta erronea qualifica da parte della Corte di Appello di tale immagine come opera di ingegno. La Rai, infatti, sosteneva che l'opera, in quanto generata da un *software*, non poteva essere attribuibile a un'idea creativa dell'autrice.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che un'opera di ingegno ai sensi dell'art. 1 l.a. può ricevere protezione solo se creativa e, su tale presupposto, ha ribadito che questo requisito consiste *"non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative [...]"*.

Entrando nel merito della questione, la Corte ha poi sottolineato che l'utilizzo di un *software* per generare un'immagine non è incompatibile con l'elaborazione di un'opera di ingegno a carattere creativo e che per stabilire la tutelabilità di quest'ultima si rende solamente necessario scrutinare *"con maggior rigore"* il *"tasso di creatività"*.

Di conseguenza, nel caso in cui un artista si avvalga di un *software* per creare un'opera diventa imprescindibile *"un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento (abbia assorbito) l'elaborazione creativa dell'artista"*. La Cassazione ha, quindi, identificato nell'intervento umano il fattore determinante da considerare per stabilire se un'opera creata da un'intelligenza artificiale possa essere, o meno, considerata un'opera dell'ingegno a carattere creativo.

Tali considerazioni sono perfettamente in linea con l'approccio che la Corte ha sinora tradizionalmente adottato per interpretare l'art. 1 l.a. Infatti, se un'opera di ingegno

è tutelabile solo se presenta carattere creativo, inteso come il riflesso della personalità dell'autore all'interno dell'opera, un'AI, in quanto priva di una personalità in senso stretto, non potrà mai essere autrice di un'opera di ingegno.

A ben vedere è necessario anche considerare che i sistemi informatici sono privi di soggettività giuridica e, di conseguenza, non possono godere né dei diritti morali né dei diritti patrimoniali.

Questo orientamento della Corte sembrerebbe, ad ogni modo, presupporre che le opere generate dall'intelligenza artificiale per le quali non viene riconosciuto un apporto umano sufficiente per garantirne la tutela, cadrebbero in pubblico dominio.

Tuttavia, l'applicazione dell'istituto del pubblico dominio a queste creazioni potrebbe essere un forte disincentivo agli investimenti nel settore, dal momento che sia i programmatori sia gli utenti sarebbero completamente privi di tutela a causa della libera fruibilità da parte della collettività delle opere così create, impedendo, quindi, una monetizzazione dei contenuti.

Le soluzioni a questo vuoto normativo proposte dalla dottrina sono diverse, ma solo un intervento puntuale del legislatore potrà portare chiarezza e un'adeguata tutela ai diversi soggetti coinvolti nelle creazioni di opere tramite AI.

Come è accaduto per le audio cassette, per l'*auto-tune* e per lo *streaming*, l'introduzione dell'intelligenza artificiale nel settore musicale segna un momento di profondo cambiamento e potenzialmente di grande crisi per tutta l'industria, e in questo momento anche a causa di una mancanza di una normativa puntuale in materia.

L'intelligenza artificiale è già ampiamente utilizzata dagli operatori specializzati, ossia etichette discografiche e *digital service provider* (DSP), ma anche da artisti neofiti e utenti dei *social media*. Alcune AI, infatti, come tra le altre MusicLM, facilitano la composizione di canzoni, permettendo a chiunque di creare dei brani tramite semplici *input* scritti. Questo tipo di AI permette a tutti di avere uno "strumento" tramite il quale potersi esprimere anche senza avere doti artistiche o specifiche competenze musicali; ma, d'alto canto, rischia di favorire il popolamento delle già affollate piattaforme di distribuzione, da parte di brani senza qualità che impediscono agli ascoltatori di scoprire i contenuti frutto del lavoro di professionisti e che, di conseguenza, sottraggono percentuali di guadagno ai "veri" operatori del settore, meritevoli di ricevere un beneficio economico.

Il risvolto potrebbe essere un incremento negli investimenti da parte delle case discografiche negli strumenti di aiuto alla creazione di contenuti musicali "per tutti", come le AI, e un conseguente decremento negli investimenti nelle carriere degli artisti e nell'acquisto dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

Mentre il legislatore dovrà cercare di costruire un sistema idoneo alla tutela di opere generate dalle AI, l'industria musicale dovrà trovare un equilibrio fra la democratizzazione della produzione di contenuti e la selezione di quelli di qualità.

DISCLAIMER

Il presente *newsletter* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Marco Blei, Counsel
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: marco.blei@grplex.com

Elisa Maria Babbini, Junior Associate
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: elisa.babbini@grplex.com